

COMUNE DI TREPUIZZI

(Provincia di Lecce)

CONVENZIONE PER L’AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DELLA GESTIONE DELLA PISCINA COMUNALE SITA IN LOCALITÀ VITTORIO PER IL PERIODO DI ANNI 5.

REPUBBLICA ITALIANA

L’anno _____ il giorno _____ del mese di _____, nella sede della stazione appaltante sita in Trepuzzi (Le), Corso Garibaldi n. 10, davanti a me dott. Nunzio Filippo FORNARO, nella qualità di Segretario Comunale e come tale abilitato a ricevere e rogare contratti nella forma pubblica-amministrativa nell’interesse del Comune ai sensi dell’art. 97 comma 4 lettera c), del D.Lgs. 267 del 18.08.2000, senza l’assistenza di testimoni avendovi le parti di comune accordo e con il mio consenso espressamente rinunciato, sono personalmente comparsi i signori:

- l’ing. **Danilo PERRONE** nato a San Pietro Vernotico (BR) il 08/10/1985, C.F.: PRRDNL85R08I119N, nella sua qualità di Responsabile del Settore Lavori Pubblici e Patrimonio del Comune di Trepuzzi (C.F. 00463680751), giusto Decreto sindacale n. 12/2024 del 13/03/2024, il quale dichiara di agire esclusivamente per conto e nell’interesse del Comune di Trepuzzi che rappresenta e presso cui è domiciliato, ai sensi delle vigenti disposizioni normative, di seguito nel presente atto denominato semplicemente “stazione appaltante”;

- _____ nato a _____ il _____, C.F.: _____, nella sua qualità di Legale Rappresentante della società _____ partita I.V.A. _____, con sede legale in _____, alla Via _____, iscritta nel registro delle imprese presso la Camera di Commercio di _____ al n. _____, che nel prosieguo dell’atto verrà denominato semplicemente “Concessionario”.

Detti comparanti, della identità personale e capacità giuridica sono certo e faccio fede, mi chiedono di ricevere questo atto, ai fini del quale

PREMETTONO CHE:-----

- con deliberazione di G.C. n. 125 del 08/06/2023 l’Amministrazione Comunale, ha sollecitato il Settore Lavori Pubblici e Patrimonio all’avvio della procedura di gara pluriennale per l’affidamento della gestione della Piscina Comunale sita in località Vittorio;
- con Determinazione del Responsabile del Settore Lavori Pubblici e Programmazione, ing. Danilo Perrone, R. G. n. _____ del _____ venivano approvati gli schemi di bando/disciplinare e del presente atto di concessione;
- con determinazione R. G. n. _____ del _____ si è proceduto alla presa d’atto della proposta di aggiudicazione e con successiva determinazione R. G. n. _____ del _____, a seguito della verifica dei requisiti, si è proceduto a prendere atto che l’aggiudicazione è divenuta efficace, aggiudicando in via definitiva l’appalto in favore della società _____, con sede in

_____, C.F. E P.IVA _____ ;

- con verbale del _____ si è proceduto alla consegna del servizio, nelle more della verifica dei requisiti, ai sensi dell'art. 8 c.1 lett. a) della legge 120/2020;

Tutto ciò premesso, le parti convengono e stipulano quanto segue:

PARTE I - NORME GENERALI

ARTICOLO 1 – PREMESSA

1. La premessa è parte integrante e sostanziale del presente atto.

ARTICOLO 2 - OGGETTO E DURATA DELL'APPALTO

2. La stazione appaltante, come sopra rappresentata, in virtù degli atti in premessa citati, concede al Concessionario come sopra rappresentato che, accetta senza riserve, l'affidamento in concessione della piscina comunale di Trepuzzi;
3. Costituiscono pertanto oggetto dell'appalto le attività di gestione dell'intero impianto sportivo che prevede: la manutenzione ordinaria della struttura, degli impianti, degli arredi e delle attrezzature in essa contenuti, incluso l'impianto a pompe di calore a bassa entalpia; la pulizia e l'igienizzazione dei locali, degli ambienti e degli spazi, delle vasche e degli arredi; la gestione amministrativa; l'organizzazione dei corsi e delle attività previste nel piano di gestione contenuto nell'offerta; la cura e la manutenzione degli spazi esterni.
4. Il patrimonio comunale affidato in gestione è costituito dagli immobili, impianti di servizio, impianti tecnologici, attrezzature, arredi descritti nel verbale di consegna;
5. Il servizio ha la durata di anni cinque, decorrenti dalla data del _____ a tutto il _____, con possibilità di proroga per ulteriori cinque anni e comunque sino all'individuazione di un nuovo affidatario ed alla conseguente decorrenza del nuovo rapporto concessorio (Procedura di finanza di progetto o altra tipologia di affidamento),
6. Il Concessionario può, a propria cura e spese, proporre di aumentare la dotazione impiantistica e di attrezzature sportive che ritiene utili alla migliore funzionalità degli impianti, purché da tale scelta non derivi un maggior onere per la stazione appaltante.

ARTICOLO 3 – DISPOSIZIONI REGOLATRICI DEL CONTRATTO

1. L'appalto viene concesso dalla stazione appaltante ed accettato dal Concessionario sotto l'osservanza piena ed assoluta delle norme di settore, condizioni, patti, obblighi, oneri e modalità dedotti e risultanti dal presente contratto e dallo stato dei luoghi del bene oggetto di concessione, che le parti dichiarano di conoscere ed accettare integralmente.

ARTICOLO 4 – CONSEGNA DELL'APPALTO

1. La consegna dell'appalto avverrà mediante redazione d'apposito verbale di consegna da redigersi in contraddittorio fra rappresentanti della Stazione appaltante e del Concessionario, dal quale risulterà lo stato degli ambienti, degli impianti tecnologici, arredi e suppellettili nonché ogni altra circostanza reputata influente. Al verbale sarà allegata la dichiarazione del Concessionario con la quale riscontra, accerta e riconosce l'idoneità degli impianti sportivi

alle attività previste.

2. Al termine della gestione si procederà ad una ricognizione dello stato di consistenza e di conservazione rispetto alla situazione esistente al tempo della consegna. Non é considerato danno l'usura da ritenersi normale in presenza di un corretto utilizzo e di una corretta manutenzione ordinaria.
3. Alla scadenza della concessione dovrà essere restituita tutta la documentazione tecnica e legale fino al momento detenuta dal Concessionario.
4. Alla scadenza della concessione, se non diversamente pattuito tra le parti, il Concessionario si occuperà a sua cura e spese dello sgombero dall'arredo e dal materiale presente all'interno del Centro sportivo non compreso nel verbale di consegna di cui al comma 1, entro e non oltre mesi 1 dalla scadenza della concessione. Nel caso entro tale data il Centro Sportivo non fosse stato liberato potrà provvedervi direttamente l'Amministrazione comunale rivalendosi sul gestore per le spese di trasloco e di deposito. In tale caso potrà incamerare direttamente la cauzione prestata dal gestore fatta salva la richiesta di pagamento delle somme eccedenti.

ARTICOLO 5 - CARATTERE DEL SERVIZIO

1. Tutte le prestazioni oggetto della presente concessione sono da considerarsi ad ogni effetto servizio di pubblico interesse e per nessuna ragione potranno essere sospese e abbandonate. Le eventuali possibili cause di forza maggiore saranno valutate dall'Amministrazione in base alla documentazione e motivazioni del Concessionario.
2. I rapporti tra il Concessionario e l'Amministrazione Comunale dovranno essere improntati alla massima collaborazione.

ARTICOLO 6 – AMMONTARE DELL'APPALTO

1. L'ammontare dell'appalto, per le attività oggetto del contratto, è pari ad € _____, come canone concessorio per il periodo di gestione di anni 5, in favore della Stazione appaltante;
2. L'appalto viene affidato ed accettato senza riserva alcuna dal Concessionario sotto l'osservanza piena, assoluta ed inscindibile delle condizioni e delle modalità di cui al presente contratto e i documenti facenti parte integrante dello stesso.

ARTICOLO 7 - DIVIETO CESSIONE CONTRATTO

1. Il presente contratto non può essere ceduto, a pena la nullità dell'atto di cessione, come disposto dall'art. 119 comma 1 del D. Lgs. 36/2023.

ARTICOLO 8 - POLIZZE ASSICURATIVE-

1. A garanzia degli impegni assunti con il presente contratto o previsti negli atti da questo richiamati, Il Concessionario ha prestato la garanzia definitiva di cui all'art. 117 del D.Lgs. 36/2023 e s.m.i. mediante la seguente polizza assicurativa: polizza n. _____ emessa in data _____ rilasciata da _____, per l'importo di € _____ (_____/_____) pari al 10% del valore del contratto. La garanzia resta vincolata fino

al termine fissato dall'art. 117 comma 8 del D.Lgs. 36/2023 e s.m.i. La garanzia deve essere integrata ogni volta che la stazione appaltante abbia proceduto alla sua escussione, anche parziale, ai sensi del presente contratto..

2. Ogni responsabilità per danni di qualsiasi specie che comunque derivassero a persone ed a cose in dipendenza dell'espletamento dei servizi oggetto del presente contratto dovrà intendersi, senza riserve od eccezioni, interamente a carico del Concessionario, che ha presentato, ai sensi dell'art. 117, comma 10, del D.Lgs. 36/2023, le seguenti polizze:

- **polizza per responsabilità civile verso terzi** con massimale pari al 5% dell'importo contrattuale con un limite minimo di Euro 500.000,00 ed un limite massimo di 5.000.000,00, per un'adeguata copertura di eventuali danni o incidenti causati o subiti dagli utenti ed addetti durante la gestione e lo svolgimento dei servizi oggetto di concessione – **Compagnia _____ polizza n. _____ scad _____.**

3. L'aggiudicatario si obbliga altresì a far osservare scrupolosamente al proprio personale le norme antinfortunistiche ed a dotare il personale stesso di tutto quanto necessario per la prevenzione degli infortuni, in conformità alle vigenti norme in materia, e in tutte le occasioni ove eventualmente ciò fosse richiesto dall'Amministrazione.

4. Restano in capo al Concessionario le polizze furto, incendio e atti vandalici nella forma *"Incendio in nome e per conto del proprietario"*.

ARTICOLO 9 – CESSIONE CREDITI

1. I crediti del Concessionario nei confronti del soggetto aggiudicatario sono cedibili ai sensi dell'articolo 120, comma 12, del D. Lgs. 36/2023; la cessione può avere ad oggetto crediti non ancora liquidi ed esigibili.

2. La cessione deve essere stipulata mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e deve essere notificata al debitore ceduto. L'atto notificato deve espressamente indicare se la cessione è effettuata a fronte di un finanziamento senza rivalsa o con rivalsa limitata.

ARTICOLO 10 – TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI

1. Il Concessionario è tenuto ad assolvere a tutti gli obblighi previsti dall'art. 3 della Legge 13 agosto 2010 n. 136 al fine di assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari relativi all'appalto in oggetto, pena la risoluzione del contratto stesso.

2. Ai fini di cui al comma 1, Il Concessionario si impegna a comunicare gli estremi identificativi di apposito conto corrente bancario e/o postale dedicato nonché le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di esso..

3. La stazione appaltante verifica in occasione di ogni pagamento al Concessionario e con controlli ulteriori l'assolvimento, da parte dello stesso, degli obblighi inerenti la tracciabilità dei flussi finanziari..

ARTICOLO 11 – ADEMPIMENTI ANTIMAFIA

1. Si prende atto che in relazione al Concessionario non risultano sussistere gli impedimenti all'assunzione del presente rapporto contrattuale ai sensi degli articoli 6 e 67 del Decreto

Legislativo 6 settembre 2011 n. 159 (Codice delle leggi antimafia), con le modifiche introdotte dal Decreto Legislativo 15 novembre 2012, n. 258.

2. La stazione appaltante ha verificato la dichiarazione del Concessionario in riferimento all'insussistenza delle condizioni ostative di cui al comma precedente.

3. *(Eventuale) Si prende atto che il Concessionario è iscritto nell'Elenco dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori non soggetti a tentativi di infiltrazione mafiosa (cd. White List) della Prefettura di Lecce.*

ARTICOLO 12 – TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

1. La Stazione Appaltante e Il Concessionario sono tenuti a trattare i dati contenuti nel presente contratto, nonché gli ulteriori dati attinenti che dovesse acquisire in corso d'opera, esclusivamente per lo svolgimento delle attività e l'assolvimento degli obblighi connessi all'esecuzione dei lavori contrattuali, ai sensi del D.Lgs 196/2003 per quanto applicabile e del Regolamento dell'Unione Europea n. 679/2016.

PARTE II - GESTIONE

ARTICOLO 13 – OBBLIGHI DEL CONCESSIONARIO – GESTIONE

1. Il Concessionario è l'unico e solo responsabile, nell'ambito della gestione e del funzionamento dell'impianto, dei rapporti con gli utenti, con i propri addetti e con i terzi. Il Concessionario è inoltre responsabile di qualsiasi danno od inconveniente che possa derivare alle persone ed alle cose a seguito dell'uso dell'impianto, sollevando quindi la Stazione appaltante da ogni responsabilità diretta od indiretta dipendente dallo svolgimento del servizio. E' fatto salvo il diritto di rivalsa del Concessionario nei confronti di eventuali danneggiatori.

2. E' obbligo del Concessionario adottare, nell'esecuzione dell'affidamento, tutte le cautele necessarie per garantire l'incolumità degli addetti ai lavori, dei cittadini, degli atleti e di chiunque altro fruisca della struttura. In caso di danni a persone o cose, la responsabilità civile è a carico del Concessionario, intendendosi integralmente sollevata l'Amministrazione Comunale da ogni responsabilità.

3. Incombe sul gestore l'obbligo di adottare pronte misure di presidio in caso di pericolo per la pubblica incolumità che potrebbero prodursi.

4. Il gestore dovrà altresì comunicare tempestivamente e formalmente al Comune qualsiasi inconveniente tecnico che possa pregiudicare la funzionalità degli impianti sportivi e/o la pubblica incolumità.

5. Il Concessionario nella gestione dell'impianto dovrà ottemperare ai seguenti obblighi:

- effettuare tutte le attività comprese nella gestione e conduzione degli impianti con propri prodotti di consumo, proprie attrezzature e personale;
- provvedere alle spese relative al personale tecnico e amministrativo necessarie alla gestione dell'impianto, nel rispetto della normativa vigente in materia retributiva, contributiva, previdenziale e fiscale;

- sostenere le spese relative alla gestione degli impianti secondo le specifiche previste dal capitolato, nonché provvedere direttamente alla stipulazione od alla volturazione dei contratti di fornitura di energia elettrica, gas metano, acqua potabile, utenze telefoniche, allacci fognari e smaltimento rifiuti, sistemi computerizzati per la rilevazione delle presenze, per la gestione dei parametri chimici dell'acqua, ogni necessità connessa alla vigilanza notturna, all'impianto antifurto e anti-intrusione ed eventuale videosorveglianza per tutta la durata della concessione. In particolare, prima dell'inizio della concessione il Concessionario si impegna ad effettuare la volturazione a proprio nome degli eventuali contratti di fornitura di energia elettrica, acqua potabile, gas metano, telefonia, facendosi carico senza ulteriori pretese dei pagamenti dei relativi importi;
 - presidiare i consumi di energia ed acqua, nonché la pulizia e la manutenzione degli spazi e la corretta frequenza da parte degli utenti con la diligenza del buon padre di famiglia;
 - provvedere pertanto interamente alla manutenzione ordinaria programmata dei locali, delle loro pertinenze, delle attrezzature e degli impianti per un importo massimo di € 15.000,00.
 - provvedere alla nomina del terzo responsabile per la conduzione dell'impianto di riscaldamento nel rispetto della normativa vigente, ove non diversamente pattuito con il Comune;
 - utilizzare e far utilizzare da parte dell'utenza gli impianti con la migliore cura e diligenza, predisponendo ogni idonea misura per evitare danneggiamenti e, ove essi si verificano, disponendone l'immediata e adeguata riparazione;
 - effettuare tutte le attività e le operazioni necessarie per mantenere gli impianti in perfetto stato d'efficienza, nonché tutte le operazioni richieste dai competenti organi territoriali di vigilanza dell'impianto stesso (A.S.L., VV.FF., Autorità di P.S., ecc.);
 - rispettare e far rispettare dagli utenti le norme previste nei Regolamenti dell'impianto natatorio e per la gestione e l'uso degli impianti sportivi di proprietà comunale;
 - realizzare tutti gli interventi richiesti dall'Amministrazione Comunale finalizzati ad un miglior funzionamento dell'impianto nonché al perseguimento del pubblico interesse, ove rientranti nella manutenzione ordinaria di immobili ed impianti;
 - garantire nei locali e nelle vasche le temperature adeguate per il loro utilizzo;
 - stipulare le necessarie ed idonee polizze assicurative per la gestione dell'impianto,
6. Il Concessionario è obbligato, inoltre, a riservare l'utilizzo dell'impianto per eventi organizzati dall'Amministrazione Comunale per un massimo di 10 giorni all'anno, compatibilmente con le attività programmate dal gestore.
7. Il servizio di gestione deve essere prestato nel pieno rispetto di tutte le norme disciplinanti lo svolgimento dei servizi comunali dati in appalto e le ulteriori attività ammesse, nonché tutte le cautele necessarie per la tutela dell'igiene e salute pubblica e dell'ordine pubblico e con l'osservanza delle ordinanze che il Sindaco o altre autorità competenti possono emanare nelle

materie indicate.

8. L'organizzazione delle attività deve essere improntata ai criteri di efficienza ed efficacia e deve rispondere ai canoni di correttezza, cortesia, gentilezza.
9. Il servizio di gestione non può essere sospeso, abbandonato o trascurato per alcuna causa senza il preventivo benestare dell'Ente appaltante, salvo cause di forza maggiore. In tal caso le sospensioni devono essere tempestivamente comunicate.
10. Il Concessionario non può variare la destinazione d'uso di tutto o parte dell'impianto, né apportare modifiche alle strutture, senza preventiva autorizzazione dell'Ente appaltante.
11. Il Concessionario, conformemente agli oneri assunti con il presente contratto, dovrà garantire una efficiente assistenza con:
 - corretto e regolare esecuzione delle prestazioni relative ai corsi di nuoto e/o acquaticità con impiego di personale qualificato;
 - la sorveglianza della regolare entrata e uscita del pubblico utente (società sportive-squadre, pubblico spettatore, gruppi vari, scolaresche, ecc.);
 - il controllo dell'effettiva titolarità, da parte dei singoli utenti o dei vari sodalizi, delle necessarie concessioni ed autorizzazioni rilasciate a cura dell'Amministrazione Comunale;
 - l'informazione all'utenza (garantendo una presenza minima di addetti al servizio) circa l'uso e la disponibilità dell'impianto;
 - il rispetto del calendario delle attività programmate e dell'orario stabilito per le attività;
 - la garanzia della presenza di specifici addetti (prima, durante e dopo le eventuali gare o manifestazioni varie);
 - l'approntamento delle attrezzature sportive necessarie, in particolare per lo svolgimento delle attività programmate;
 - l'esecuzione degli interventi manutentivi occorrenti sugli impianti e attrezzature sportive sempre in relazione allo svolgimento delle attività programmate;
 - l'assolvimento con specifici addetti a tutte le operazioni di pulizia giornaliera e periodica (delle strutture e delle aree attività) e ogni qualvolta se ne presenti la necessità;
 - l'impedimento dell'accumulo di materiale sportivo e altro all'interno dell'impianto e nelle sue adiacenze;
 - l'avvio con massimo tempismo di tutte le operazioni di pulizia e manutentive programmate di competenza;
 - la verifica dello stato di conservazione fisico-funzionale dell'intero complesso sportivo, provvedendo tempestivamente ai necessari interventi manutentivi ed ai correttivi e dispositivi di miglioria funzionale e gestionale ritenuti utili;
 - esecuzione delle prestazioni relative ai servizi per utenti portatori di handicap con personale idoneo, di adeguata qualifica e professionalità.

ARTICOLO 14 – CANONE DI CONCESSIONE

1. Per il servizio di gestione di cui all'art. 2 ed al presente articolo, è corrisposto all'Ente appaltante un canone netto annuo di Euro [REDACTED] così come risultante dall'offerta prodotta in sede di affidamento. Il Concessionario verserà il canone annuo in una rata di pari importo entro il [REDACTED] di ogni anno;
2. In caso di ritardato pagamento fino a due mesi oltre il termine saranno dovuti gli interessi legali vigenti; decorso infruttuosamente il suddetto termine, il Comune recupererà l'importo non versato dalla garanzia fidejussoria prestata dal Concessionario, che sarà obbligato al suo reintegro.
3. Il reiterato versamento oltre i suddetti termini potrà comportare la risoluzione del contratto.
4. Le somme eventualmente non versate e non recuperate con rivalsa sui depositi cauzionali effettuati con fidejussione di cui all'articolo "Polizze Assicurative" del presente contratto, saranno recuperate dal Comune, maggiorate, così come previsto dal precedente comma 2, con procedimento coattivo.

ARTICOLO 15 - ATTIVITÀ ORGANIZZATE AUTONOMAMENTE DAL CONCESSIONARIO.

1. Il Concessionario può ammettere alla fruizione degli impianti e delle attrezzature sportive per le attività di cui al presente articolo, i seguenti soggetti: persone a titolo individuale, o raggruppate occasionalmente; società, enti, cooperative ed associazioni o gruppi sportivi operanti sul territorio comunale. L'utilizzo della piscina, compreso ogni impianto, attrezzatura o arredo in esso esistenti, salve espresse esclusioni, e compatibilmente con la necessità di assicurare l'erogazione dei pubblici servizi compresi nell'appalto, riguarda attività sportive e collaterali, come, a titolo esemplificativo, di seguito riportate: attività individuali per il mantenimento della forma fisica (nuoto libero); attività di ricreazione; attività di formazione per istruttori/allenatori; attività di allenamento (di squadra - individualmente), attività agonistiche e amatoriali, anche finalizzate al semplice mantenimento del benessere fisico e/o forma fisica; attività organizzate da società e associazioni varie; corsi organizzati per determinate categorie di utenti finalizzati al mantenimento di una buona forma fisica e/o riabilitativi.
2. Ogni altra attività presso l'impianto sportivo non rientrante nella programmazione già pattuita è ammessa esclusivamente con preventivo assenso del Comune.
3. Ogni incombenza, obbligo, onere relativi all'organizzazione delle attività ammesse presso l'impianto sportivo in oggetto sono a carico e sotto la responsabilità del Concessionario, escluso unicamente la pubblicizzazione delle manifestazioni riferite alle attività che fanno capo al Comune..

ARTICOLO 16 – USO DELL'IMPIANTO

1. Il Concessionario è tenuto a gestire l'impianto natatorio garantendone il massimo utilizzo e la fruibilità secondo criteri propri dell'uso pubblico. Tutti i luoghi del complesso sportivo

frequentati da spettatori, atleti o utilizzatori degli impianti ed attrezzature, sono da considerarsi luoghi aperti al pubblico; come tali, in essi sono applicabili le norme legislative e regolamentari vigenti per detti luoghi e, in particolare, il regolamento specifico per l'impianto, che dovrà essere affisso e visibile.

2. Il Concessionario si impegna ad osservare le norme regolamentari che l'Amministrazione Comunale potrà approvare per il regolare svolgimento del servizio reso all'utenza, impegnandosi altresì a far rispettare detto Regolamento da tutti i frequentatori dell'impianto, ed a segnalare ai preposti alla vigilanza le violazioni commesse.
3. In ogni circostanza all'intero complesso sportivo devono essere assicurati il decoro, l'igiene e la funzionalità necessaria agli impianti ed alle attrezzature sportive.
4. E' fatto divieto di procedere a trasformazioni, modifiche o migliorie senza la preventiva autorizzazione del Comune.
5. Le modalità di utilizzo degli impianti e di svolgimento delle attività formano parte integrante del progetto gestionale presentato in sede di offerta.
6. Il Concessionario dovrà accertare, nei casi dovuti, che gli utilizzatori dell'impianto siano muniti di specifiche polizze assicurative o che siano state adempiute tutte le ulteriori incombenze prescritte per la regolare attività sportiva (quali, ad esempio, le attestazioni mediche).
7. Le prenotazioni del complesso sportivo, dei suoi impianti e delle sue attrezzature sono curate dal Concessionario che le annota su specifico registro.
8. L'Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di utilizzare le strutture del centro sportivo (ad esclusione del locale bar ristoro) per l'organizzazione di eventi sportivi e/o culturali nel numero di n. 10 giorni all'anno, compatibilmente con la programmazione del gestore, previa richiesta preventiva di almeno 60 gg.

ARTICOLO 17 – OBBLIGHI PER IL PERSONALE A CARICO DEL CONCESSIONARIO

1. Il Concessionario dovrà assicurare, per tutti i servizi compresi nell'appalto, la corresponsione al personale dipendente dei minimi contrattuali previsti dai C.C.N.L. di categoria ed il versamento dei relativi contributi previdenziali ed assistenziali di cui verrà trasmessa copia all'Ente appaltante ai sensi della legge n. 55/90 e successive modifiche ed integrazioni.
2. In caso di mancato adempimento delle obbligazioni succitate l'Ente appaltante potrà applicare, previa diffida, le ritenute di legge ed adottare i previsti atti sostitutivi.
3. Il Concessionario assume la funzione e gli obblighi del "datore di lavoro" previsti dal D. Lgs. N° 81/2008. Egli, inoltre, dovrà individuare il responsabile della sicurezza dell'impianto, ai sensi del D.M. 18.3.96 e s.m.i. ("Norme di sicurezza per la costruzione e l'esercizio d'impianti sportivi"), nonché il direttore tecnico responsabile e coordinatore dell'impianto natatorio, il quale dovrà garantire la propria reperibilità nei confronti dell'Amministrazione Comunale. Nel caso di sostituzione del nominativo di uno dei suddetti responsabili e referenti del Comune, il Concessionario dovrà provvedere immediatamente alla sostituzione,

fatta salva l'applicazione delle sanzioni previste dalla legge.

4. Il Concessionario ha l'obbligo di effettuare la gestione del servizio, con personale qualificato ed in numero adeguato alle necessità, in relazione al numero dei giorni e delle ore di funzionamento dell'impianto ed alla tipologia delle attività svolte.
5. Il Concessionario è tenuto a comunicare al Comune l'elenco nominativo dei propri dipendenti e dei collaboratori, contenente i dati anagrafici, i titoli di specializzazione e le eventuali abilitazioni, nonché ogni variazione nei medesimi. Nella gestione del servizio, il Concessionario potrà avvalersi del personale dipendente o socio di imprese o cooperative sociali inerenti la gestione dell'impianto e compatibile con lo stesso. Il Concessionario risponde in ogni caso dell'opera sia del personale assunto che del personale volontario.
6. Il Concessionario dovrà ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti e/o collaboratori professionali in base alle disposizioni legislative vigenti in materia di lavoro ivi compresi i CCNL di categoria e gli eventuali integrativi in vigore nell'ambito territoriale di riferimento, di assicurazione sociale e di prevenzione infortuni.
7. Il Concessionario assume l'obbligo, ai sensi dell'art.26 comma 8 D.Lgs. n.81/2008, di fornire i propri collaboratori di un apposita tessera di identificazione, corredata da fotografia contenente le generalità del lavoratore e l'indicazione del datore di lavoro, da apporsi in modo visibile sugli indumenti indossati durante il servizio.
8. Gli assistenti bagnanti dovranno essere dotati di adeguato abbigliamento uniforme che li renda immediatamente riconoscibili a bordo vasca.
9. Il Concessionario solleva l'Amministrazione Comunale da qualsiasi responsabilità attinente il comportamento proprio e dei propri collaboratori inerente la gestione delle strutture oggetto del presente contratto.

ARTICOLO 18 - CONSUMI, IMPOSTE E TASSE

1. Le spese relative ai consumi per utenze elettriche, del gas, telefoniche, della fognatura e dell'acquedotto, nonché le assicurazioni per la gestione delle attività, per la sicurezza degli spazi concessi e dei relativi utenti, per le attrezzature e gli arredi, sono a carico del Concessionario.
2. Restano oltre tutto direttamente a carico del Concessionario le spese relative allo smaltimento dei rifiuti prodotti nell'ambito delle attività programmate, anche per la quota di competenza comunale, dovendo egli provvedere direttamente all'organizzazione del servizio di pulizia dei locali e relative pertinenze ed attrezzature od impianti. A carico dell'Amministrazione Comunale restano solo le imposte e tasse relative allo svolgimento delle attività da quest'ultima direttamente organizzate e svolte a mezzo del Concessionario, non rientranti nella programmazione delle attività dell'impianto natatorio.

ARTICOLO 19 – MANUTENZIONI, PULIZIA E GESTIONE SICUREZZA

1. A carico del Concessionario sono affidate: la manutenzione ordinaria, la manutenzione programmata, la pulizia quotidiana e quella programmata dell'intero impianto sportivo.
2. Eventuali interventi migliorativi devono essere concordati tra le parti. L'eventuale

realizzazione da parte del Concessionario di nuove opere ed attrezzature migliorative nell'ambito del complesso sportivo in oggetto, successiva alla consegna dell'impianto al Concessionario, costituirà valore trasferito al Comune al termine della concessione in oggetto, senza che il Concessionario possa accampare richieste di rimborso da parte del Comune.

3. Il Concessionario ha l'obbligo di segnalare all'Ente appaltante ogni fatto ed ogni deterioramento rientrante nella straordinaria manutenzione, tale da poter interferire nel regolare funzionamento dei servizi.
4. Durante l'esecuzione di ogni intervento di manutenzione o di pulizia, il Concessionario è responsabile del mantenimento delle condizioni di sicurezza per tutti gli utenti e lavoratori presenti presso l'impianto, facendo salva per il Concessionario la necessità di sospendere l'accesso alle strutture per prevenire condizioni di insicurezza per gli stessi, nel caso di interventi urgenti e non differibili che si rendessero necessarie alle strutture od impianti.

ARTICOLO 20 - ATTIVITÀ DI VENDITA E PUBBLICITÀ COMMERCIALE

1. Pubblicità commerciale: l'esposizione del materiale pubblicitario negli impianti è assoggettata al pagamento della relativa tassa comunale e all'autorizzazione da parte del Comune che individuerà le aree adatte allo scopo.
2. Il Concessionario può effettuare all'interno e all'esterno dell'impianto natatorio pubblicità commerciale in forma visiva, con l'obbligo di uniformarsi alle prescrizioni tecniche disposte dall'Amministrazione comunale e di ottemperare al pagamento della relativa imposta comunale di pubblicità determinata a norma di legge e di regolamento comunale.
3. L'installazione delle strutture e impianti per la pubblicità è subordinata alle norme regolamentari in materia e il Concessionario è tenuto a espletare in proprio tutte le incombenze amministrative per le relative autorizzazioni. Il piano di utilizzo degli spazi pubblicitari dovrà essere preventivamente approvato dal Responsabile del Procedimento.
4. Attività di vendita: Il rapporto concessorio comprende la possibilità per il Concessionario di esercitare all'interno degli impianti la vendita di accessori per il nuoto e per lo sport, comprese eventuali riviste e pubblicazioni di carattere sportivo ed eventuali gadgets, previa acquisizione di tutte le autorizzazioni e licenze previste dalle disposizioni vigenti in materia.
5. Per le attività complementari (bar, palestra, centro benessere, ecc) il Concessionario ha facoltà di affidare a terzi la relativa gestione, rimanendo comunque responsabile nei confronti dell'Amministrazione Comunale della gestione.

ARTICOLO 21 – ATTREZZATURE E ARREDI

1. Al di là delle attrezzature e arredi presenti nella struttura e verbalizzate al momento della consegna, il Concessionario può provvedere a proprie spese all'acquisto di attrezzature e/o arredi necessari per il buon svolgimento del servizio. Nessuna attrezzatura o arredo consegnata dall'Amministrazione Comunale potrà essere dal Concessionario alienata o distrutta senza la preventiva autorizzazione del Comune.

2. Alla data di scadenza della concessione, il Concessionario dovrà provvedere alla rimozione delle attrezzature, arredi e quant'altro dallo stesso collocati nell'impianto, fatti salvi gli arredi e le attrezzature indispensabili per la gestione dell'impianto, fatte salve eventuali altre attrezzature indicate dal Comune che lo stesso intenderà mantenere presso l'impianto. Al Concessionario non sarà dovuto alcun rimborso per il mantenimento al Comune delle predette attrezzature ed arredi.

ARTICOLO 22 - LICENZE E AUTORIZZAZIONI

1. La struttura risulta dotata di tutte le licenze ed autorizzazioni per le prestazioni strettamente connesse alla conduzione e la gestione dell'impianto natatorio di cui al presente contratto.

ARTICOLO 23 - DOCUMENTAZIONE DA TENERE PRESSO LA SEDE DELL'IMPIANTO

1. Il Concessionario ha l'obbligo di tenere presso l'impianto natatorio la seguente documentazione :.

- Nominativo del Responsabile referente dell'impianto e recapito telefonico per la reperibilità;
- Planimetria dell'impianto ed elaborati progettuali aggiornati ad ogni singola sezione funzionale;
- Documentazione relativa alla sicurezza contro gli infortuni sul lavoro di cui al D.Lgs. 81/2008;
- Registro analisi chimico-fisiche delle acque;
- Registro interventi di manutenzione e controllo effettuati, in cui è riportata la data delle attività, la natura e gli esiti;
- Autorizzazioni connesse all'esercizio delle diverse attività;
- Agibilità dell'impianto nel suo complesso, e relativi collaudi e certificazioni delle strutture e degli impianti;
- documentazione fiscale ai sensi di legge.

ARTICOLO 24 – DOCUMENTAZIONE DA TRASMETTERE AL COMUNE

1. Il Concessionario ha l'obbligo di presentare entro e non oltre il 31/08/2023, agli uffici competenti del comune, una relazione tecnica sullo stato della manutenzione generale dell'impianto nella quale dovranno essere indicate:

- le date e la tipologia degli interventi effettuati agli impianti;
- gli esiti dei campionamenti periodici delle acque;
- la rilevazione mensile dei consumi: acqua, energia elettrica, gas metano;
- tutte le spese di consumo che hanno un carattere di ricorrenza (prodotti per pulizia, prodotti chimici ecc.).

ARTICOLO 25 – CONTROLLI DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE

1. L'Amministrazione comunale, allo scopo di accertarsi del diligente e puntuale svolgimento

del servizio, si riserva il diritto di compiere ogni ispezione e controllo che ritenga, a suo insindacabile giudizio, opportuno per il monitoraggio complessivo del livello qualitativo e quantitativo dei servizi affidati e del rispetto di quanto definito nel presente contratto e nel relativo capitolato.

2. Il soggetto Concessionario dovrà favorire l'attività di verifica e accertamento, consentendo il libero accesso e fornendo informazioni e documentazioni laddove richieste.
3. L'Amministrazione comunale si riserva il diritto di eseguire indagini e verifiche sulla soddisfazione degli utenti del servizio.

ARTICOLO 26 - CARTA DEI SERVIZI

1. Il soggetto gestore si impegna a concordare con il Comune la Carta dei servizi, il cui testo definitivo è da predisporre entro 2 mesi dalla data di inizio della concessione. La Carta dovrà contenere:
 - gli standard relativi alla qualità dei servizi erogati;
 - una proposta inerente le sanzioni correlate al mancato rispetto degli stessi che potranno essere recepite dal regolamento comunale;
 - la procedura per la presentazione dei reclami da parte degli utenti copia dei quali dovrà essere sollecitamente trasmessa al responsabile del Settore Lavori Pubblici del Comune di Trepuzzi;
 - le modalità di informazione /comunicazione all'utenza.

ARTICOLO 27 – RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

1. L'Amministrazione Comunale potrà revocare a proprio insindacabile giudizio la concessione qualora insorgessero comprovate e serie disfunzioni nel servizio, tali da comportare disservizio all'attività delle piscine, sia in ordine a situazioni di carattere igienico – sanitario sia sotto il profilo della gestione.
2. L'Amministrazione comunale potrà disporre la risoluzione del contratto, a proprio insindacabile giudizio a fronte dell'accertamento di almeno
 - n. 5 inadempimenti per anno solare da parte del Concessionario
3. L'Amministrazione potrà invocare la risoluzione con effetto immediato a seguito di una propria comunicazione, effettuata in forma di lettera raccomandata e senza altra formalità per:
 - Insolvenza o fallimento del Concessionario;
 - Cessione del contratto o sub-concessione non autorizzata dall'Amministrazione Comunale;
 - Mancata reintegrazione della cauzione nei termini previsti dagli artt. 17 e 20.
 - Effettuazione di modifiche strutturali agli impianti senza la preventiva autorizzazione del Comune;
 - Mancato pagamento del canone di cui all'art. 14
4. L'Amministrazione potrà altresì risolvere il contratto, con comunicazione ai sensi di legge e

senza altra formalità, a fronte di tre penali applicate per le seguenti inadempienze:

- Contravvenzioni alla disciplina igienico-sanitaria e di sicurezza dell'impianto;
 - Sospensione o interruzione del servizio di gestione senza causa o senza preventiva autorizzazione da parte dell'Amministrazione comunale;
 - Carenze di carattere generale, verificate e contestate, tese a sminuire o a scoraggiare l'uso degli impianti da parte degli utenti;
 - Rilevante scadenza di decoro dell'intero complesso sportivo;
 - Violazioni agli obblighi contrattuali;
 - Danni di rilevante entità prodotti agli impianti o alle attrezzature di proprietà del Comune;
 - Violazioni delle norme previdenziali, assicurative, antinfortunistiche in materia di gestione del personale.
5. In caso di risoluzione del contratto prima della scadenza naturale dello stesso, il Concessionario incorre nella perdita della cauzione definitiva che viene incamerata dall'Amministrazione Comunale, salvo il risarcimento del danno ulteriore.
6. Oltre che per il pagamento delle relative penali previste in altro articolo del presente disciplinare ed il relativo capitolato, l'Amministrazione potrà effettuare appositi prelievi dal deposito cauzionale, ove previsto, ovvero trattenute sui pagamenti dovuti al Concessionario, per far fronte ad ogni danno che potrà essergli derivato da inadempimento degli obblighi contrattuali previsti dal presente capitolato, nonché ad eventuali maggiori costi del servizio fatto eseguire da terzi.
7. In ogni caso il Concessionario inadempiente é obbligato al risarcimento dei danni provocati dagli inadempimenti del presente articolo.

ARTICOLO 28 – PENALI

1. Le penali indicate nel capitolato saranno rapportate alla gravità dell'inadempimento sotto il profilo del pregiudizio arrecato al regolare funzionamento del servizio e del danno di immagine provocato all'Amministrazione stessa, oltre che al valore delle prestazioni non eseguite o non esattamente eseguite, salvo il risarcimento del danno ulteriore.
2. L'applicazione delle penali verrà preceduta da regolare contestazione scritta, inviata con lettera a mezzo raccomandata A/R o fax o altro mezzo con ricezione certa, alla quale il Concessionario avrà facoltà di presentare, entro 10 giorni dal ricevimento della relativa comunicazione, le proprie controdeduzioni e/o giustificazioni
3. Le penali saranno decise dal Responsabile Unico del Procedimento e comunicate con la notifica della relativa decisione.
4. Decorsi 60 gg senza che il Concessionario abbia impugnato il provvedimento avanti al giudice competente, le penali s'intendono definitive e saranno trattenute dall'Amministrazione dal prezzo dovuto.
5. L'applicazione delle penali di cui sopra è indipendente dai diritti spettanti al Comune per le eventuali violazioni contrattuali verificatesi.

6. In tutti i casi in cui è previsto l'obbligo di un risarcimento danni, o il pagamento di penalità, il Comune provvederà con atto di diffida al Concessionario, scaduto il cui termine, l'Ente appaltante ha diritto di incamerare in via amministrativa la cauzione che nel termine di trenta giorni deve essere reintegrata dal Concessionario a pena di rescissione anticipata del contratto.

ARTICOLO 29 — SMALTIMENTO RIFIUTI

1. Il Concessionario dovrà provvedere allo smaltimento dei rifiuti derivanti dalle attività di manutenzione di propria competenza, in virtù della normativa vigente, tramite soggetti in possesso delle autorizzazioni di legge necessarie allo svolgimento di tale attività.

ARTICOLO 30 – MANUTENZIONE ORDINARIA DI LOCALI, PERTINENZE, ATTREZZATURE ED IMPIANTI.

1. La manutenzione ordinaria è a completo ed esclusivo carico del Concessionario. La manutenzione ordinaria comprende tutti gli interventi di riparazione o sostituzione delle finiture degli edifici, oltre a quelli necessari per integrare e mantenere in efficienza gli impianti tecnologici esistenti, nonché ogni elemento facente parte integrante dell'unità immobiliare o dell'intero complesso edilizio, comprese le aree di pertinenza, al fine di mantenere nel tempo la fruibilità degli impianti al livello della consegna ed al fine di evitare che la mancata manutenzione ordinaria sfoci nella necessità di interventi straordinari.

2. Gli interventi più significativi, anche se non esaustivi, sono di seguito descritti:

- Riparazione degli impianti elettrici, compresi quelli di emergenza, di sicurezza, idrici, termici, per i quali è compresa la fornitura di combustibile ed anche la gestione e la manutenzione degli impianti termici, comprese tutte le opere necessarie ad integrarli e mantenerli in piena efficienza;
- Riparazione degli impianti di controllo computerizzato dei parametri chimici dell'acqua, delle attrezzature dedicate alla pulizia del fondo vasca, degli impianti telefonici; eventuale antifurto, anti intrusione e video sorveglianza; eventuale impianti di amplificazione e diffusione sonora, sistema di apertura automatica dei cancelli di ingresso alla piscina;
- Riparazioni e sostituzioni di sanitari e relative rubinetterie;
- Riparazione degli arredi e delle attrezzature di proprietà comunale in dotazione al gestore;
- Riparazione con eventuali rinnovi e sostituzioni dei componenti – trattamenti protettivi e verniciature dei serramenti, delle opere in ferro ed in legno esistenti;
- Riparazioni con eventuali demolizioni e riprese additivate per gli intonaci ed i rivestimenti murali;
- Riparazione dei rivestimenti delle vasche mediante appositi prodotti, garantendo una costante analisi degli eventuali distacchi;
- Riparazione e mantenimento delle stuccature con eventuali sostituzioni parziali di

pavimenti e dei rivestimenti in materiale ceramico;

- Riparazione e sostituzione di vetri ed altre parti accessorie (congegni di chiusura ,
cerniere, guarnizioni, congegni di scorrimento ecc. ...) di infissi e serramenti interni
ed esterni ;
- Cambio di lampade, interruttori, punti presa, valvole, apparecchi di illuminazione;
- Pulitura, controllo e riparazione delle canalizzazioni e manufatti di scolo delle acque
piovane e condotte fognarie;
- Riparazione con eventuali rinnovi di cancelli, recinzioni, ringhiere, corrimani ed
opere in ferro esistenti;
- Ritinteggiatura stagionale delle pareti interne nei locali a contatto con il pubblico;
- Pulizia e spurgo pozzetti acque nere e bianche, griglie di raccolta acque piovane e
relativo controllo dell'efficienza dell'impianto fognario e scarichi;
- Manutenzione del verde laddove presente: (taglio periodico manto erboso, tosatura
siepi ed arbusti, potatura alberi, ecc...con smaltimento dei materiali di risulta.);
- Pulizia – riparazione e sostituzione degli irrigatori – impianto di irrigazione;
- Manutenzione impianti idrici: scambiatori, pompe, filtri, vasche di riempimento,
dosatori di cloro, pompe di drenaggio, ecc....;
- Controllo periodico della conformità delle acque e del processo di trattamento alle
specifiche normative sanitarie;
- Controllo periodico di tutti gli automatismi e dei collegamenti elettrici di terra;
- Controllo periodico dell'efficienza degli scarichi dei servizi, rubinetti, scarichi a
pavimento (in particolare zone docce);
- Controllo periodico efficienza impianto antincendio da parte di personale specifico
nel rispetto degli obblighi di legge;
- Controllo mensile efficienza impianti di segnalazione e sicurezza;
- Controllo periodico delle condizioni degli arredi ed esecuzione di piccole riparazioni;
- Controllo semestrale dello stato di carica degli estintori e loro revisione entro le
rispettive scadenze;

3. Nelle aree esterne e a verde:

- Tutela igienica (pulizia) delle aree con svuotamento dei cestini e smaltimento del
materiale con frequenza variabile secondo la necessità.
- Riparazione ed eventuale sostituzione dei cestini portarifiuti danneggiati;
- Sfalciatura dei prati secondo necessità, con contenimento dello sviluppo erbaceo entro i
20 cm. di altezza e relativo smaltimento del materiale di risulta.
- Lavorazione del terreno, concimazione ed annaffiatura in presenza di materiale
vegetale secondo le modalità concordate con tecnici della Stazione appaltante.
- Potatura arbusti ed alberi secondo modalità e tecniche concordate con i tecnici della
stazione appaltante; gli eventuali abbattimenti rimarranno in carico
all'Amministrazione.

- Manutenzione degli arredi e dei giochi presenti nelle aree verdi.
 - Servizio di apertura e chiusura cancelli di ingresso negli orari stabiliti, là dove presente.
4. Le azioni indicate nel presente articolo sono da intendersi quale elenco puramente esemplificativo e non esaustivo degli interventi manutentivi e dei controlli periodici minimi che il Concessionario deve eseguire, da integrare con tutti gli interventi necessari al fine di mantenere lo stato di efficienza delle strutture e degli impianti tecnologici.

ARTICOLO 31 – MANUTENZIONE STRAORDINARIA

1. L'Amministrazione Comunale si fa carico di tutti gli oneri relativi alla manutenzione straordinaria.
2. Il Concessionario ha l'obbligo di segnalare tempestivamente alla stazione appaltante, ogni fatto o deterioramento rientrante nella straordinaria manutenzione che possa ostacolare il regolare funzionamento del servizio formulando una descrizione dettagliata delle cause.
3. Gli interventi di manutenzione straordinaria saranno effettuati in date da concordarsi con il Concessionario. Qualora il Concessionario richieda l'effettuazione dei lavori fuori dai normali orari di intervento delle ditte o comunque richieda prestazioni particolarmente onerose dovrà concorrere alle spese nei limiti delle maggiorazioni conseguenti alle proprie richieste.
4. Entro e non oltre il / / , il Concessionario è tenuto a segnalare gli interventi di natura straordinaria che ritiene debbano essere eseguiti nel corso dell'anno successivo.
5. L'amministrazione comunale valuta la necessità degli interventi, laddove gli interventi segnalati siano il risultato di incuria o cattiva gestione, il costo degli stessi sarà a carico del soggetto gestore.
6. E' a carico del gestore la segnalazione ai tecnici comunali preposti di problemi che presuppongono interventi di tipo straordinario, soprattutto per quegli interventi d'urgenza in caso di necessità per rotture gravi, per la messa in sicurezza e per evitare danni economici rilevanti (ad esempio perdite di gas, di acqua, ecc.), con immediata informazione per i ripristini od agli altri enti preposti (es. Enel, Vigili del Fuoco, ecc.).

PARTE III – NORME FINALI

ARTICOLO 32 - SPESE CONTRATTUALI

1. Tutte le spese e le imposte relative alla stipula del presente contratto sono a carico del Concessionario.
2. L'appalto è soggetto alla legislazione vigente in materia di antimafia.

ARTICOLO 33 – DICHIARAZIONE DEL CONCESSIONARIO

1. Con la sottoscrizione del presente contratto, in ottemperanza all'articolo 53 c. 16-ter del D.Lgs. 30.03.2001 n. 165, il Concessionario dichiara di non avere dipendenti che, negli

ultimi tre anni di servizio, hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto del Comune di Trepuzzi e di essere pienamente cosciente, in caso contrario, che il presente contratto è nullo con l'obbligo, a suo carico, di restituzione dei compensi eventualmente percepiti.

2. Il Concessionario dichiara inoltre di aver preso visione del Codice di Comportamento dei pubblici dipendenti e di essere consapevole, in caso di violazione delle disposizioni ivi contenute, che il presente contratto di risolverà di diritto.

ARTICOLO 34 – PROTOCOLLO DI LEGALITÀ

Ai fini del rispetto del Protocollo d'intesa tra la Prefettura di Lecce ed il Comune di Trepuzzi per prevenire possibili tentativi di infiltrazione della criminalità organizzata nel settore dei contratti pubblici l'Impresa Aggiudicataria sottoscrive per accettazione le clausole di seguito indicate:.....

- Clausola n. 1 - La sottoscritta impresa dichiara di essere a conoscenza di tutte le norme pattizie di cui al protocollo di legalità, sottoscritto nell'anno 2011 e s.m.i. presso la Prefettura di Lecce tra l'altro consultabile al sito, e che qui si intendono integralmente riportate e di accettarne incondizionatamente il contenuto e gli effetti.
- Clausola n. 2 - La sottoscritta impresa si impegna a comunicare alla stazione appaltante l'elenco delle imprese coinvolte nel piano di affidamento con riguardo alle forniture ed ai servizi di cui gli artt. 2 e 3 nonché ogni eventuale variazione successivamente intervenuta per qualsiasi motivo.
- Clausola n. 3 - La sottoscritta impresa si impegna a denunciare immediatamente alle Forze di Polizia o all'Autorità Giudiziaria ogni illecita richiesta di denaro, prestazione o altra utilità ovvero offerta di protezione nei confronti dell'imprenditore, degli eventuali componenti la compagine sociale o dei rispettivi familiari (richiesta di tangenti, pressioni per indirizzare l'assunzione di personale o l'affidamento di lavorazioni, forniture o servizi a determinate imprese, danneggiamenti, furti di beni personali o di cantiere).
- Clausola n. 4 - La sottoscritta impresa si impegna a segnalare alla Prefettura l'avvenuta formalizzazione della denuncia di cui alla precedente clausola 3 e ciò al fine di consentire, nell'immediato, eventuali iniziative di competenza.
- Clausola n. 5 - La sottoscritta impresa dichiara di conoscere e di accettare la clausola risolutiva espressa che prevede la risoluzione immediata ed automatica del contratto, ovvero la revoca dell'autorizzazione al subappalto o subcontratto, qualora dovessero essere comunicate dalla Prefettura, successivamente alla stipula del contratto o subcontratto, informazioni interdittive analoghe a quelle di cui all'art. 10 del D.P.R. 252/98, ovvero la sussistenza di ipotesi di collegamento formale e/o sostanziale o di accordi con altre imprese partecipanti alle procedure concorsuali d'interesse. Qualora il contratto sia stato stipulato nelle more dell'acquisizione delle informazioni del Prefetto, sarà applicata a carico dell'impresa, oggetto dell'informativa interdittiva

successiva, anche una penale nella misura del 10% del valore del contratto ovvero, qualora lo stesso non sia determinato o determinabile, una penale pari al valore delle prestazioni al momento eseguite; le predette penali saranno applicate mediante automatica detrazione, da parte della stazione appaltante, del relativo importo dalle somme dovute all'impresa in relazione alla prima erogazione utile.

- Clausola n. 6 - La sottoscritta impresa dichiara di conoscere e di accettare la clausola risolutiva espressa che prevede la risoluzione immediata ed automatica del contratto, ovvero la revoca dell'autorizzazione al subappalto o subcontratto, in caso di grave e reiterato inadempimento delle disposizioni in materia di collocamento, igiene e sicurezza sul lavoro anche con riguardo alla nomina del responsabile della sicurezza e della tutela dei lavoratori in materia contrattuale e sindacale.
- Clausola n. 7 - La sottoscritta impresa dichiara di essere a conoscenza del divieto, per le stazioni appaltanti pubbliche, di autorizzare subappalti a favore delle imprese partecipanti alle operazioni di selezione e non risultate aggiudicatari, salvo le ipotesi di lavorazioni altamente specialistiche.
- Clausola n. 8 - La sottoscritta impresa dichiara di conoscere e di accettare la clausola risolutiva espressa che prevede la risoluzione immediata ed automatica del contratto ovvero la revoca dell'autorizzazione al subappalto o al subcontratto nonché l'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie di cui alla legge 136/2010 e successive modificazioni qualora venga effettuata una movimentazione finanziaria (in entrata o in uscita) senza avvalersi degli intermediari e dei conti dedicati di cui all'art.3 della legge citata. La sottoscritta impresa dichiara di conoscere ed accettare l'obbligo di effettuare gli incassi e i pagamenti, relativi ai contratti di cui al presente Protocollo, attraverso conti dedicati accesi presso un intermediario autorizzato tramite bonifico bancario o postale, ovvero con altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, il cui mancato utilizzo determina la risoluzione di diritto del contratto; in caso di violazione di tale obbligo, senza giustificato motivo, sarà applicata una penale nella misura del 10% del valore di ogni singola movimentazione finanziaria cui la violazione si riferisce, traendo automaticamente l'importo dalle somme dovute in relazione alla prima erogazione utile.
- Clausola n. 9 - La sottoscritta impresa dichiara di essere a conoscenza che, aggiudicatosi l'appalto, è tenuta prima dell'inizio dei lavori a comunicare le generalità dell'amministratore, del direttore tecnico attuali e di quelli che si sono succeduti negli ultimi tre anni.

ARTICOLO 35 – MODALITA' DI SOLUZIONE DELLE CONTROVERSIE

1. Il Concessionario terrà sollevata ed indenne l'Amministrazione Appaltante da ogni controversia (comprese quelle relative a risarcimento danni) e conseguenti eventuali oneri che possono derivare da contestazioni, richieste, ecc. da parte di terzi, in ordine alla esecuzione del

servizio.

2. Fatta salva l'applicazione delle procedure di transazione e di accordo bonario previste dagli articoli 206 e 208 del D.Lgs. n. 36/2023, tutte le controversie tra l'ente committente e l'affidatario derivanti dall'esecuzione del contratto saranno definite al Foro di Lecce.

E' esclusa pertanto, la competenza arbitrale di cui all'articolo 213 del D.Lgs. n. 36/2023.

Io Segretario Comunale rogante ho ricevuto il presente atto in formato elettronico e ne ho dato lettura alle parti comparenti che, a mia richiesta, lo hanno dichiarato conforme alla loro volontà e con me lo sottoscrivono con firma digitale apposta in mia presenza.

Questo atto scritto in formato elettronico a mia cura consta di 19 facciate intere, oltre la ventesima sino alla presente chiusura.

Per la Stazione appaltante

Ing. Danilo PERRONE
(firma digitale)

Per il Concessionario

(firma digitale)

Il Segretario Generale

Dott. Nunzio Filippo FORNARO
(firma digitale)